

Sentenza n. 369/2024 pubbl. il 30/05/2024

RG n. 1252/2019

Repert. n. 739/2024 del 30/05/2024

Sentenza n. cronol. 2522/2024 del 30/05/2024

R.G. N. 1252/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

* * * * *

All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Christian Corbi, deposita la seguente

SENTENZA

emessa ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 127 *ter* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **1252** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2019 - fascicolo assegnato a questo Giudice in data 25.3.2024** - discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 30 maggio 2024;

TRA

A.S. PRETURO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a L'Aquila, Via Vico Picenze n. 25, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Ludovici, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

Parte attrice

E

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE ABRUZZO E MOLISE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ope legis* a L'Aquila, Via Buccio Di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici dell'Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato L'aquila, che la rappresenta e difende *ex lege*.

Parte convenuta

OGGETTO: azione di risarcimento del danno per occupazione illegittima.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.5.2019, A.S. Preturo (di seguito, *breviter*, anche “AS”) - in qualità di ente esponenziale per la tutela dei diritti di uso civico - conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Agenzia del Demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise (di seguito, *breviter*, anche “Agenzia”) al fine di sentirla condannare a risarcire il danno patito da parte attrice a causa dell’occupazione, a opera di Agenzia, di parte del demanio pubblico, a far data dall’occupazione sino all’effettivo rilascio, ovvero sino all’esecuzione della sentenza commissariale n. 67/2024.

Si costituiva in giudizio Agenzia, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita mediante lo scambio e il deposito delle memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* Veniva quindi svolta C.T.U. a opera del Dott. Paolo De Paoli.

All’udienza odierna, le parti precisavano le rispettive conclusioni, discutevano, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la causa e il Giudice, all’esito, si ritirava in camera di consiglio, riservando il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, il Tribunale rigetta l’istanza di parte attrice avente a oggetto la definizione della causa nelle forme di cui all’art. 281 *quinquies c.p.c.*

L’art. 281 *sexies c.p.c.*, letto in combinato disposto con l’art. 175 c.p.c., affida la direzione del procedimento al giudice il quale è titolare di discrezionalità, fermo l’obbligo motivazione, nel regolare altresì la fase decisoria del processo. L’unica facoltà che l’art. 281 *sexies c.p.c.* riserva alle parti, ma che non ricorre nel caso di specie, si precisa nell’istanza di rinvio per discussione.

Ai fini che qui interessano, si ritiene che le parti ben abbiano potuto replicare e contraddirsi, tramite il deposito delle note di trattazione scritta predisposte in vista

dell'udienza, alle risultanze della C.T.U., cosicchè la causa ben può essere oggi decisa.

Nel merito, dalla disamina degli atti di causa, è emerso che il Commissario per il riordino degli usi civici nella regione Abruzzo, con sentenza n. 67/2024, passata in giudicato, abbia, da un lato, accertato che, nella costruzione del nuovo carcere giudiziario della città di L'Aquila, siano state indebitamente occupate le particelle di terreno, gravate da uso civico, meglio indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio e, dall'altro, condannato Agenzia al rilascio dei detti fondi.

Avverso l'inadempimento di parte convenuta, parta attrice ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, allo stato ancora pendente.

Sennonchè, al fine di perimetrare il *thema decidendum* del presene giudizio, deve essere chiarito come parte attrice abbia, in questa sede, agito dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere il ristoro del danno da illegittima occupazione, da parte di Agenzia, dei descritti fondi, chiedendo a tal fine di utilizzare, quale criterio per la quantificazione del danno, quello di cui alla L. 494/1993, ovvero di individuare, se diverso, il criterio più consono.

Sul punto, parte convenuta non ha contestato la pretesa attorea in punto di *an debeatur*, ammettendo appunto l'illegittima occupazione dei predetti fondi gravati da uso civico, bensì in punto di *quantum debeatur*. Agenzia ha, infatti, ritenuto, da un lato, che l'entità del risarcimento del danno dovuto ad AS ammonti a € 231.815,95 - offerta però da quest'ultima respinta già in sede stragiudiziale - e, dall'altro, che il criterio applicabile al caso di specie sia quello di cui all'art. 2, comma 5, L. 68/1999.

Ciò posto, la relazione di C.T.U. ha individuato e descritto le particelle gravate da uso civico, illegittimamente occupate da Agenzia, confermando le allegazioni di parte attrice, come detto, non contestate da parte convenuta.

D'altra parte, la medesima relazione (p. 14, §4) ha individuato, alla data del 5.7.1982, il momento in cui si è concretizzata la trasformazione definitiva delle aree per cui è causa, sulla base di tre presupposti: a) la deliberazione del consiglio comunale n. 334 del 5.7.1982, con cui è stata individuata univocamente l'area per la



costruzione della nuova casa circondariale nella località “costarelle”; b) l’approvazione del “*piano particellare di esproprio*”, che rappresenta il primo atto del procedimento irreversibile di tal fatta; c) la variazione della destinazione delle aree, da art. 33 (“*zona per le attrezzature tecniche*”) ad art. 34 (“*zona per attrezzature socio sanitario*”), del N.T.A.

Ritiene il Tribunale che le conclusioni formulate dal C.T.U. siano, nel merito, condivisibili, in quanto le stesse, svolte nel contraddittorio delle parti, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate. Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono di indubbio valore scientifico.

Del resto, la circostanza in parola non è stata nemmeno contestata da parte convenuta.

Sotto altro e diverso, seppure contiguo, profilo, la relazione di C.T.U. e la relativa integrazione hanno determinato, sulla base delle indicazioni del Tribunale, il *quantum* risarcitorio spettante ad AS - dalla data dell’occupazione illegittima (5.7.1982) sino alla data della domanda giudiziale (8.5.2019) - utilizzando tre criteri diversi e distinti: a) quello di cui all’art. 42 *bis* T.U.Espr.; b) quello di cui all’art. 8 D.L. 400/1993, conv. in L. 494/1993; c) quello di cui agli artt. 49 e 50 D.P.R. 327/2001.

Ciò posto, compete al Tribunale l’individuazione del criterio applicabile al caso di specie.

A tal fine, appare utile premettere con il diritto di uso civico sulle particelle per cui è causa, frustrato dall’occupazione illegittima della P.A., debba necessariamente trovare ristoro ai sensi dell’art. 2043 c.c. E ciò in quanto la Corte E.D.U., nel prendere le mosse dall’art. 1 protocollo addizionale CEDU, ha ribadito che il diritto di proprietà e i diritti reali, cui sono riconducibili gli usi civici, sono diritti fondamentali dell’uomo e che l’acquisizione di essi non può mai avvenire tramite illecito, ossia tramite le c.d. occupazioni appropriative e usurpativa (pura e spuria). L’espropriazione indiretta costituisce quindi illecito permanente e rappresenta, in riferimento all’*agere* della PA, la violazione del principio di legalità in senso forte.



Affinchè si abbia un valido esproprio è necessario che il relativo procedimento sia regolato dal diritto interno mediante norme che siano sufficientemente accessibili, prevedibili e precise.

I precipitati sin qui analizzati sono stati recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/16, ha rimarcato la natura di illecito permanente sia dell'occupazione acquisitiva, sia dell'occupazione usurpativa (pura e spuria), nonché enucleato, in via alternativa, le tutele in favore del privato: a) le azioni petitorie / possessorie (restitutoria e riduzione in pristino); b) l'azione di risarcimento del danno conseguente alla perdita di occasioni favorevoli legate al mancato uso del fondo a far data dalla cessazione dell'occupazione legittima sino alla data di effettiva restituzione del fondo.

Orbene, quanto al primo aspetto (azione *sub a*), parte attrice ha già agito dinanzi al G.A. per l'ottemperanza della sentenza di condanna della P.A. alla restituzione del bene.

Quanto al secondo aspetto (azione *sub b*), parte attrice ha agito dinanzi all'intestato Tribunale, con la conseguenza per la quale l'evidente connessione tra l'occupazione illegittima e la P.A. induce a ritenere, ai fini che qui interessano, applicabile, per analogia, il criterio risarcitorio di cui all'art. 42 *bis* T.U.Espr.

Tale norma fa infatti riferimento all'uso di un bene immobile per scopi di pubblico interesse trasformato, in maniera irreversibile, in assenza di un valido ed efficace titolo, quale la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero il decreto di esproprio.

Il criterio di cui alla disposizione in parola si compone, in particolare, di tre voci: a) la prima di esse impone che, ai fini del trasferimento del diritto di proprietà del fondo illegittimamente occupato dal privato in favore dell'Amministrazione, quest'ultima sia tenuta a corrispondere il valore venale del bene. Senonché, tale voce indennitaria non può trovare applicazione nel caso di specie, non avendo il presente giudizio a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sui fondi per cui è causa - giudizio che come detto è radicato dinanzi al giudice amministrativo - bensì unicamente profili risarcitorii. Ed è proprio sotto tale aspetto che l'art. 42 *bis* T.U.Espr. individua due ulteriori sottocriteri: a) il primo fa riferimento al 5% annuo



sul valore venale del bene occupato, a titolo di ristoro del danno patrimoniale; b) il secondo fa invece riferimento al 10% del valore venale del bene, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.

Del resto, proprio il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 4670/2017, 8020/2011, 4833/2011, ha chiarito che “*può farsi applicazione equitativa dei criteri risarcitorii dettati dall’art 42 bis, il quale pur fissando una disciplina speciale in tema di espropriazioni senza titolo di un bene privato, non ha inteso discostarsi dai principi civilistici in tema di risarcimento del danno [...] dettando una disciplina normativa che chiaramente è volta a favorire e non a sacrificare gli interessi dei proprietari incisi*”.

Del resto, entrambe le parti (cfr. osservazioni alla C.T.U.) hanno dichiarato di aderire al metodo di calcolo in parola e segnatamente all’applicazione analogica, e in via equitativa, ai fini che qui interessano, dell’art. 42 bis T.U.Espr. (pp. 34, 36 e 39 relazione di C.T.U.).

Fermo quanto precede, il C.T.U. ha, quindi, proceduto a stimare, per ogni anno di occupazione illegittima, il più probabile valore di mercato del bene (valore venale) e calcolato su di esso l’interesse annuo del 5%, a titolo di danno patrimoniale. All’esito, il C.T.U. ha applicato il valore del 10%, sul valore venale del bene, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Alla stregua dei richiamati parametri, è emerso come parte convenuta debba corrispondere in favore di parte attrice - a titolo di ristoro dei danni conseguenti all’indebita occupazione dei fondi per cui è causa e in riferimento al periodo compreso tra la data dell’occupazione illegittima (5.7.1982) e la data della domanda giudiziale (8.5.2019) - la complessiva somma di **€ 986.593,89**.

Del pari, può essere accolta la diversa domanda di condanna di parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice le somme dovute, per le medesime causali, da determinarsi sulla base del criterio di cui sopra si è detto, a far data dal 6.5.2019 fino alla data di rilascio dei fondi per cui è causa, ovvero sino all’esecuzione della sentenza commissariale n. 67/2024.



Alle predette somme, devono essere aggiunti gli interessi compensativi (lucro cessante) e la rivalutazione monetaria (danno emergente), trattandosi di debito di valore. Al riguardo, la S.C. di Cassazione (sent. nn. 12140/16, 17155/12) ha osservato che la rivalutazione monetaria va disposta anche d'ufficio, in quanto essa non rappresenta un accessorio del credito, ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (danno emergente).

Ai fini della rivalutazione monetaria, trovano applicazione gli *"indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"*.

Per quanto attiene alla liquidazione degli interessi compensativi, da liquidarsi sulla sorte via via rivalutata e sulla base del metodo c.d. "a scalare", dalla data dell'inadempimento (5.7.1982), essendo la mora *ex re*, sino alla data di pubblicazione della sentenza, osserva il Tribunale che essi possono essere determinati in via equitativa e che, a tal fine, si possa far riferimento all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (S.C. di Cassazione, sentenza n. 1712 del 1995) secondo cui il pregiudizio economico derivante dal ritardo nel pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento danni possa essere equitativamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato).

Sono poste a carico di parte convenuta le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22 (quest'ultimo applicabile, *ex art. 28*, anche alle prestazioni professionali che, benchè poste in essere sotto la vigenza del precedente D.M., si sono esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ossia a far data dal 23.10.2022), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. **1252/2019** e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la complessiva somma di € 986.593,89, a titolo di ristoro dei danni conseguenti all'indebita occupazione dei fondi per cui è causa, in riferimento al periodo compreso tra il 5.7.1982 e il 8.5.2019, oltre rivalutazione monetaria sulla sorte - applicando a tal fine il criterio degli "*indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*" - a far data dal 5.7.1982 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi compensativi - ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio - sulla sorte via via rivalutata e sulla base del metodo c.d. "a scalare", dal 5.7.1982 sino alla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice - a titolo di ristoro dei danni conseguenti all'indebita occupazione dei fondi per cui è causa, a far data dal 9.5.2019 fino alla data di rilascio dei fondi per cui è causa, ovvero sino all'esecuzione della sentenza commissariale n. 67/2024 - la somma da determinarsi alla stregua dei criteri di cui in parte motiva;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi materiali e in € 29.193,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

L'Aquila, 30/05/2024

Il Giudice
Dott. Christian Corbi